



LICEO SCIENTIFICO- LINGUISTICO STATALE

“V. CUOCO - T. CAMPANELLA”

Via A De Gasparis n. 12 – 80137 NAPOLI

Tel. 081.440200 – fax. 081.4420331

Codice MIUR NAPS84000X - C.F. 95186840633 –

Email naps84000x@istruzione.it

naps84000x@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO (delibera C.d.I. n. 10 del 06/12/2022; aggiornato al 18/12/2023)

FINALITA'

Il Liceo Statale V. Cuoco T. Campanella di Napoli è un'agenzia educativa che ha come finalità la formazione umana, civile e culturale dell'alunno, in vista sia del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro.

I FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 1

1) L'offerta formativa dell'Istituto si articola in:

- corsi curriculari ind. Scientifico
- corsi curriculari ind. Scientifico opzione scienze applicate
- corsi curriculari ind. Linguistico
- attività integrative e aggiuntive per il consolidamento del credito formativo o per il recupero ed il potenziamento. La partecipazione a tali attività è facoltativa.

Alle famiglie, preventivamente informate, sarà chiesta un'autorizzazione in merito alla partecipazione dei figli alle suddette attività

- 2) Le lezioni si svolgono nei tre plessi della scuola: sede centrale, in via De Gasparis n.12, succursale in piazza dei Miracoli n.30 A, succursale in Via Stella n.137
- 3) Le lezioni di Scienze Motorie si svolgono presso la palestra del plesso di piazza dei Miracoli e presso la sala attrezzata del plesso di via Stella

Art.2

1) L'orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,00.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni e consentire un più ordinato deflusso per le scale, l'uscita al termine delle lezioni avverrà in maniera scaglionata, a partire da dieci minuti prima del suono del campanello dell'ultima ora.

Gli alunni, entrati in Istituto, dovranno recarsi immediatamente nelle rispettive aule.

- 2) Il portone di ingresso sarà chiuso alle ore 8,10, quindi dopo 10 minuti di tolleranza. Oltre tale orario gli alunni ritardatari, per giusta causa, saranno ammessi in classe alla seconda ora dal D.S. /suoi collaboratori-referenti di plesso o, in loro assenza, dal docente di classe. Il ritardo dovrà essere giustificato dai genitori, tramite il registro elettronico, il giorno successivo.
- 3) Al fine di arginare l'eccessivo numero di ritardi, rilevati già nei primi mesi dell'anno scolastico, dopo il quinto ingresso oltre l'orario consentito l'alunno, nell'arco della settimana successiva, dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore che giustificherà personalmente l'assenza, motivandola adeguatamente; in caso di mancato accompagnamento o inadeguata motivazione, la famiglia sarà convocata dal D.S.. Esaurite queste misure, nel caso i ritardi persistano, il C.d.C. ne terrà conto per la valutazione del comportamento, quindi, per l'eventuale attribuzione del 6 in condotta.

- 4) L'ammissione in classe dopo la seconda ora dovrà essere giustificata mediante adeguata certificazione (visite mediche, accertamenti clinici, altro) al D.S. /suoi collaboratori-referenti di plesso o, in loro assenza al docente presente in classe al massimo entro la giornata successiva; diversamente sarà convocata la famiglia per giustificare personalmente l'alunno.
- 5) Gli alunni con oggettivi problemi di percorrenza della distanza casa-scuola possono richiedere un permesso di ingresso alle 8,15 con istanza da presentare al D.S.
In caso di residenza fuori comune detto permesso può essere concesso fino alle 8,30.
Eventuali altre specifiche esigenze saranno valutate dal D.S. caso per caso.
- 6) Saranno accordate uscite anticipate per documentata causa (prenotazioni di visite mediche, accertamenti clinici, altro) agli alunni minorenni solo se prelevati personalmente da un genitore o da un suo delegato. Il permesso sarà accordato dal D.S. /suoi collaboratori-referenti di plesso. Gli alunni maggiorenni potranno richiedere personalmente per iscritto l'autorizzazione ad uscita anticipata per validi e comprovati motivi (ad es.: visita medica, esame patente etc.) e dovranno produrne attestazione.
- 7) Il prelievo degli alunni minorenni da scuola è consentito solo ai genitori/tutori legali o a persone, maggiorenni, da questi delegati. La delega deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento del delegante ed il delegato, al momento del prelievo dell'alunno, dovrà esibire un proprio documento di riconoscimento. La delega può anche essere riferita all'intero ciclo di studi, da formalizzare su apposito modello disponibile sul sito della scuola, o fino a revoca espressa.
- 8) Il D.S./suoi collaboratori-referenti di plesso possono, in caso di necessità (assemblee, esiguità/mancanza di personale), posticipare l'ingresso o anticipare l'uscita delle classi, previo avviso alle famiglie sul sito istituzionale della scuola/Bacheca registro elettronico. Per tali ingressi posticipati/uscite anticipate i genitori ad inizio anno scolastico autorizzano i propri figli compilando il modulo "AUTORIZZAZIONE UNICA USCITA AUTONOMA ANTICIPATA/INGRESSO POSTICIPATO".
- 9) L'orario delle lezioni, affisso all'albo/sito all'inizio dell'anno scolastico, nel corso di quest'ultimo può subire modifiche o anche cambiare integralmente, per motivi logistici e organizzativi o qualora vengano a modificarsi le condizioni strutturali dell'Istituto. Di ciò verrà data tempestiva comunicazione sul sito della scuola.
- 10) Tutte le comunicazioni a carattere generale saranno veicolate prioritariamente attraverso il sito istituzionale della scuola/registo elettronico; pertanto le famiglie si impegnano a visionare gli stessi regolarmente.

II NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1

- 1) Gli alunni sono tenuti alla puntualità e alla frequenza delle lezioni. Come previsto dall'articolo 14 comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"...Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo". Le deroghe al numero massimo delle assenze sono consultabili sul sito della scuola (Linee guida sui criteri di valutazione).
- 2) Le assenze vanno giustificate al docente della prima ora, esclusivamente tramite il registro elettronico con le credenziali fornite ai genitori ad inizio dell'anno scolastico dalla segreteria del Liceo.
In caso di inadempienza l'alunno sarà ammesso in classe con riserva e presenterà giustificazione dell'assenza il giorno successivo. In caso di reiterata inadempienza i genitori dovranno giustificare personalmente l'assenza al coordinatore di classe.

- 3) Il docente della prima ora controlla il diario di classe ed annota sul registro di classe, cartaceo ed elettronico, le assenze del giorno e le giustificazioni delle assenze del giorno precedente. Tutti i docenti nelle ore successive alla prima reiterano la verifica delle presenze.
- 4) Il coordinatore di classe controlla la regolarità della frequenza e delle giustificazioni e convoca i genitori degli alunni con elevato numero di assenze. Il coordinatore, altresì, comunica tempestivamente alla Funzione strumentale dispersione e disagio il nome degli alunni che hanno fatto registrare 5 assenze consecutive non giustificate o che abbiano cumulato 10 gg. di assenze saltuarie ingiustificate.
- 5) Nel caso di assenze collettive reiterate saranno informati i genitori con mail/fonogramma/registo elettronico.
- 6) Gli studenti maggiorenni potranno giustificare da soli le assenze compilando e firmando le giustificazioni.
- 7) I genitori sono tenuti a prendere visione regolarmente del registro elettronico per tenersi al corrente della frequenza e del profitto dei propri figli.
- 8) Le assenze che superino la durata di cinque giorni dovranno essere giustificate, oltre che con la giustifica dei genitori, anche con certificato medico; qualora la certificazione del medico debba essere usata anche per scorporare dal totale delle assenze i giorni di malattia, dovrà riportare la data di inizio dell'assenza per malattia oltre quella di ripresa della regolare frequenza scolastica.

Art. 2

E' tassativamente vietato agli alunni uscire arbitrariamente dall'Istituto in orario scolastico.

Art. 3

- 1) Gli alunni possono uscire dalle aule uno alla volta, autorizzati dal docente, di norma a partire dalla seconda ora e devono rientrare al più presto per consentire agli altri di uscire.
- 2) Gli alunni sono tenuti a rimanere nelle rispettive aule durante il cambio del docente.
Ad ogni cambio di docente in ogni classe si procederà alla verifica degli alunni presenti e le eventuali assenze saranno annotate sul diario di classe.

Art. 4

- 1) Gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Capo di istituto, dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni.
- 2) In caso di temporanea assenza del docente in aula, gli alunni sono tenuti a restare in classe, a tenere un comportamento corretto e a non recare disturbo alle altre classi.
- 3) Le medesime norme di comportamento valgono anche per le attività aggiuntive svolte in orario curricolare ed extracurricolare.

Art. 5

- 1) Gli alunni sono tenuti al rispetto del decoro nell'abbigliamento e nel linguaggio.
- 2) Gli alunni sono tenuti al rispetto e al corretto uso dei locali, delle attrezzature scolastiche e delle suppellettili. Come da disposizioni legislative, ogni danno prevede il risarcimento da parte del colpevole (giusto art. 4, comma 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

Art. 6

- 1) L'accesso ai laboratori, alle aule didattiche/multimediali ed alla palestra, nonché l'utilizzo delle attrezzature, è consentito solo in presenza del docente di disciplina e il relativo funzionamento è disciplinato dai singoli regolamenti elaborati ed approvati dai rispettivi Dipartimenti.

- 2) E' possibile per gli alunni ottenere in prestito i vocabolari tramite richiesta al collaboratore scolastico. Il vocabolario dovrà esser restituito entro il termine delle lezioni.
- 3) L'accesso a Internet per gli studenti è consentito solo per attività didattiche alla presenza del docente.

Art. 7

- 1) L'uso del cellulare/smartphone/tablet è consentito solo per finalità didattiche, previa autorizzazione del docente.
- 2) Un uso improprio del cellulare (o di qualsiasi altro strumento elettronico non previsto per uso didattico) comporta severi provvedimenti disciplinari. In particolare, la diffusione di immagini (fotografie e filmati) e/o registrazioni audio non autorizzate (tramite internet o in qualsiasi altra forma) con dati personali altrui che diano luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali degli interessati può dare origine al ricorso, da parte del soggetto leso, all'Autorità garante della privacy ed espone gli studenti alle sanzioni civili e penali previste dalla legge
- 3) Come da disposizioni legislative vigenti è vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico. Si rimanda alla normativa con relative sanzioni pubblicata sul sito istituzionale della scuola

Art. 8

I provvedimenti disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto e devono sempre tener conto della situazione personale dello studente, al quale deve essere sempre offerta la possibilità di esporre le proprie ragioni e di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Qualora comportino allontanamento dalla comunità scolastica, devono essere sempre adottati da un organo collegiale (giusto art. 4, comma 3,5,6 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

Art. 9

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti (giusto art. 5, comma 1,2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti) ed un genitore.

Art. 10

Comportamenti di particolare gravità, sottoposti alla delibera del CD e del CdI, potranno prevedere misure generalizzate riguardanti un gruppo/una classe/più classi/intero plesso/intero istituto.

Art. 11

- 1) Premesso che le occupazioni studentesche comportano la formale denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza, in quanto penalmente e civilmente perseguibili, le stesse implicano fattispecie di illecito disciplinare, da sanzionare secondo le modalità indicate nel relativo capitolo del presente regolamento.
- 2) In caso di occupazione, le lezioni si svolgeranno ad orario ridotto, per tutti, presso il plesso/i non occupato/i e gli alunni che si assenteranno, deliberatamente rinunciando alla possibilità di frequentare, a meno di documentata giustificazione delle assenze (es. certificato medico), saranno considerati come occupanti o, comunque, come assenti ingiustificati e da tali sanzionati disciplinarmente.

III REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente regolamento di disciplina discende direttamente dallo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria** (DPR 249/1998) ed in particolare dall'art.3 (Doveri) e dall'art.4 (Disciplina) come modificato dal DPR 235/2007.

Va posto un accento di rilievo sul disposto del comma 1 dell'art.3 (*Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio*) e del comma 2 del medesimo articolo (*Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi*).

Le ipotesi di punizione sono contenute in otto tipologie (dalla lettera A alla H), corrispondenti ai vari tipi di mancanze ipotizzabili.

Sanzione	Infrazione	Organo competente per l'adozione della sanzione
a) Ammonimento orale	- Mancanza ai doveri scolastici; - negligenza abituale; - ricorrenti ritardi; - assenze ingiustificate -infrazioni Protocollo di Sicurezza Scuola -infrazioni Regolamento per la DDI	- Docente - D.S.
b) Ammonimento scritto	- Violazione (lieve) dello Statuto o del Regolamento interno; -reiterarsi dei casi previsti dalla lettera a); - fatti che turbino in maniera non grave il normale andamento della scuola.	-Docente -D.S.
c) Esclusione dai viaggi di istruzione/visite guidate, a giudizio motivato e insindacabile, all'unanimità, dei docenti del cdc	Comportamento di alunni disciplinarmente scorretti, recidivi.	- Docenti Consiglio di classe
d) Esonero da attività integrative di istituto quali, per esempio, uscite didattiche, viaggi di istruzione; ricaduta sulla valutazione del comportamento	Occupazioni studentesche e relative assenze individuali o di massa ingiustificate.	-Collegio Docenti (criteri) -Docenti Consiglio di Classe
e) Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni	-Violazione (grave) dello Statuto o del Regolamento interno; -Infrazioni gravi del Protocollo di Sicurezza Scuola; -Infrazioni gravi del Regolamento per la DDI - Fatti che turbino il regolare andamento della scuola in casi reiterati o di particolare gravità	- Consiglio di classe allargato a tutte le componenti.
f) Sospensione delle lezioni superiore ai 15 giorni	- Offesa al decoro personale, alla religione, alle istituzioni, o alla morale; -Infrazioni gravissime del Protocollo di Sicurezza Scuola -Infrazioni gravissime del Regolamento per la DDI; - oltraggio all'Istituto o al personale della scuola.	- Consiglio di Istituto
g) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (commutabile in riparazione del danno o attività a favore della comunità scolastica)	- Reato con rinvio a giudizio	- Consiglio di Istituto
h) Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. Se permangono le condizioni di incompatibilità o di pericolo l'alunno può cambiare scuola anche in corso d'anno.	- Reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio e con avviso di rinvio a giudizio che comportino incompatibilità con l'ambiente scolastico e/o pericolo per l'incolumità della persona.	- Consiglio di Istituto

Contro le sanzioni disciplinari contrassegnate dalle lettere e), f), g), h) è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della loro erogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola che decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Sui reclami proposti dagli studenti contro le violazioni dello *Statuto degli Studenti* decide in via definitiva il Direttore dell'USR, previo parere vincolante dell'organo di garanzia a livello provinciale.

IV ORGANI COLLEGIALI

Si rimanda alla normativa vigente (D.Lgs. 297/94, O.M. 215/91).

Per quanto concerne il funzionamento dell'assemblea di istituto e dell'organo di garanzia interno si rimanda ai relativi regolamenti pubblicati sul sito della scuola.

V DISPOSIZIONI FINALI

- 1) I regolamenti pubblicati sul sito istituzionale della scuola, in apposita sezione, si intendono parte integrante del presente.
- 2) **Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto in data 06/12/2022, integrato dallo stesso organo in data 18/12/2023 ed è in vigore fino a nuova, formale revisione.**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO